



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Emanuele Bisio

Una breve nota su  
*'iustum'* e *'iniustum matrimonium'*

Numero XIII Anno 2020

[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Una breve nota su ‘*iustum*’ e ‘*iniustum matrimonium*’

1. Quest’indagine si propone di stabilire quanti tipi di ‘*matrimonium*’ (le fonti utilizzano proprio questo termine tecnico<sup>1</sup>) esistono e se ad esse si riconnettano effetti giuridici (e con quali fini). Si prefigge, inoltre, l’obiettivo di approfondire il significato delle espressioni ‘*iustum matrimonium*’ e ‘*iniustum matrimonium*’. Dapprima, pertanto, si esamineranno i caratteri delle *iustae nuptiae*<sup>2</sup>; subito dopo, il *matrimonium* dei Latini Iuniani, qualificato come ‘*iustum*’ da una delle *Tabulae Herculanaenses*; infine, il *matrimonium contra ius*, per verificare se l’ordinamento giuridico lo prendesse in considerazione e con quali conseguenze sul piano giuridico.

Come è noto, un passo dei *Tituli ex corpore Ulpiani* indica i requisiti delle *iustae nuptiae*:

Tit. Ulp. 5.2: *Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt.*

Un matrimonio, per essere considerato giuridicamente valido, richiede oltre al connubio, l’età pubere<sup>3</sup> e il consenso dei coniugi<sup>4</sup>. La

---

<sup>1</sup> Non venendo in rilievo né il *contubernium*, né il concubinato.

<sup>2</sup> Nelle fonti si qualificano come *iustum matrimonium* (a titolo esemplificativo si vedano i seguenti passi: Pap. 32 *quaest.* D. 34.9.13, Ulp. 47 *ad ed.* D. 38.11.1, Gai 1.76, Paul. 7 *resp.* D. 23.2.65.1).

<sup>3</sup> Per quanto occorra sottolineare che il matrimonio della minore di dodici anni sia sanato (e la minore diviene moglie in senso pieno) nel momento in cui compie l’età richiesta (cfr. Pomp. 3 *ad Sab.* D. 23.2.4), cfr. R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, 105, 2011, 212.

<sup>4</sup> E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Enc. Dir.*, 25, Milano, 1975, 733, ora in *Scritti Giuridici*, III, Napoli, 1991, 230.

medesima opera precisa il concetto di ‘conubium’, definendolo *uxoris iure ducendae facultas* (Tit. Ulp. 5.3). Altrove (Tit. Ulp. 5.4), chiarito che i cittadini romani hanno il *ius conubii cum civibus Romanis*, si puntualizza come possa esservi connubio *cum Latinis et peregrinis, si concessum sit*<sup>5</sup>. Ove ricorrano i presupposti indicati in Tit. Ulp. 5.2, dall’unione nasce un *iustus filius*, sottoposto alla *potestas* paterna (Gai 1.76; Tit. Ulp. 5.1).

2. Alla luce di tali rilievi, è legittimo chiedersi se i Latini Iuniani potessero contrarre un ‘*iustum matrimonium*’ o ‘*ducere uxorem*’ (secondo la terminologia prevalente nelle fonti) dal momento che non erano titolari del *conubium*, requisito indispensabile delle *iustae nuptiae*. Invero, la prevalente storiografia romanistica esclude, a mio giudizio giustamente, che i liberti Latini godessero di questo diritto<sup>6</sup>. I testi, per approfondire lo studio di un problema giuridico tanto intricato, sono i seguenti:

Gai 1.29: *Statim enim ex lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere. et si is, apud quem causa probata est, id*

---

<sup>5</sup> Su quest’ultimo passo mi soffermerò più diffusamente in seguito.

<sup>6</sup> P. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, *Junian Latins: ‘status’ and number*, in *Athenaeum*, 86, 1998, 143, L. PELLECCI, *Loi ‘Iunia Norbana’ sur l’affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, a cura di J.-L. Ferrary, P. Moreau, Parigi, 2007, 2.1.2 (a), consultabile sul sito <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>, O. M. PÉTER, *Liberorum quaerendorum causa. L’image idéale du mariage et de la filiation à Rome*, in *RIDA III S.*, 38, 1991, 314, M. HUMBERT, *Le droit latin imperial: cités latines ou citoyenneté latine*, in *KTEMA*, 6, 1981, 213, P. WEAVER, *Where all the Junian Latins gone? Nomenclature and ‘status’ in the early empire*, in *Chiron*, 20, 1990, 278, E. BIANCHI, *‘Fictio iuris’: ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca angustea*, Padova, 1997, 380; M. DE DOMINICIS, *Sulla ‘probatio causae’ (in tema di manomissione)*, Estratto dagli *Annali della facoltà degli Studi di Perugia – 1947-1948*, Perugia, 1949, 24. J. RODRÍGUEZ GARRIDO, *‘Iustum matrimonium’ e ‘ius conubi’? Las uniones matrimoniales y el derecho de los latinos*, in *Gerión*, 36, 2018, 606.

*ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.*

Tit. Ulp. 3.3: *Liberis ius Quiritium consequitur Latinus, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit: nam lege Iunia cautum est, ut, si civem Romanam vel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiave nato natave et anniculo facto, possit apud praetorem vel praesidem provinciae causam probare et fieri civis Romanus, tam ipse quam filius filiave eius et uxor; scilicet si et ipsa Latina sit; nam si uxor civis Romana sit, partus quoque civis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est.*

Tab. Herc. 89 (62 d.C.): *natam anniculam haberent Herculani ex iusto matrimonio* (Camodeca, p. 60), *quod filiam ex se natam anniculam haberent ex iusto matrimonio* (Camodeca, p. 64).<sup>7</sup>

L'*anniculi causae probatio*, un istituto introdotto dalla legge Elia Senzia<sup>8</sup>, riguarda specificamente quei liberti Latini Iuniani che desiderino conseguire la cittadinanza romana. Le fonti utilizzano differenti espressioni: ‘*ducere uxorem ex lege Aelia Sentia*’ o ‘*lege Iunia cautum est ... uxorem duxerit*’<sup>9</sup> o ‘*iustum matrimonium*’. Dal momento che i Latini Iuniani non possiedono il connubio (presupposto indispensabile delle *iustae nuptiae*) occorre, come ricordavo poc’anzi, interrogarsi sull’impiego di

---

<sup>7</sup> Il testo è stato recentemente riedito in G. CAMODECA ‘*Tabulae Herculanaenses*’. Edizione e commento, I, Roma, 2017, 60 e 64.

<sup>8</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*<sup>2</sup>, Padova, 2014, 104 nt. 75.

<sup>9</sup> L’attribuzione dell’unione coniugale alla legge Iunia (Tit. Ulp. 3.3) si rivela inattendibile. La Elia Senzia ha introdotto l'*anniculi causae probatio*, come afferma Gaio (Gai 1.29). L’epitomatore, infatti, si contraddice, dal momento che attribuisce la paternità di questa forma matrimoniale, in un altro passo (Tit. Ulp. 7.4), proprio alla legge Elia Senzia (cfr. M. BALESTRI FUMAGALLI, *La ‘lex Iunia’ nel sistema dei ‘Tituli ex corpore Ulpiani’*, in *AG*, 204, 1984, 500). Non si può, tuttavia, escludere che la *lex Iunia* abbia ripreso l’istituto dell'*anniculi causae probatio*, precedentemente introdotto dalla *lex Elia Senzia* (cfr. M. AVENARIUS, *Der Pseudoulpianische ‘liber singularis regularum’: Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen, 2005, 226 s.; R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, I, Milano, 1951, 355).

questa terminologia. Va chiarito, innanzitutto, che il *conubium* deve preesistere alle nozze. Le teorie che ne postulano un'attribuzione retroattiva, a seguito della nascita della prole, risultano certamente infondate<sup>10</sup>.

Alcuni studiosi, che hanno dibattuto sul concetto di *iustum matrimonium* (e su quello di *conubium*)<sup>11</sup>, non prendono in considerazione il termine 'iustum', che contrassegna la nomenclatura tecnica del *matrimonium* dei Latini Iuniani, nel quadro del procedimento dell'*anniculi causae probatio* (previsto – l'espressione 'cautum est' non lascia adito a dubbi – dalla legge Elia Senzia e, qualche anno dopo, probabilmente, dalla Iunia).

Altri storici del diritto, occupandosi del tema dei liberti Latini, o non hanno sollevato il problema<sup>12</sup> oppure hanno concluso che i Latini Iuniani godessero del *conubium* con le *cives Romanae*. È questa, per esempio, l'opinione di Giovanna Mancini. In prima battuta, la compianta studiosa riferisce l'opinione di Michel Humbert, secondo il quale i Latini Iuniani non sono titolari del *ius conubii*<sup>13</sup>. In seguito, discute criticamente la tesi dello studioso francese, contestandone l'esegesi di

Gai 1.66: *Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia uxore ducta filium procreaverit aut Latinum ex Latina aut civem Romanum ex cive Romana, non habebit eum in potestate; sed si postea causa probata ius Quiritium consecutus fuerit, simul ergo eum in potestate sua habere incipit.*

---

<sup>10</sup> Si consideri C. VENTURINI, 'Latini facti', 'peregrini' e 'civitas': note sulla normativa adrianea, in *BIDR*, 37-38, 1995-1996, 240. Lo studioso aggiunge che il *conubium* «non poteva discendere *ex post* dalla fecondità dall'unione medesima» (C. VENTURINI, 'Latini', cit., 240).

<sup>11</sup> Tra questi E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del 'conubium'*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 347 ss., ora in *Scritti Giuridici*, II, Napoli, 1991, 283 ss., A. ROMANO, 'Matrimonium iustum': Valori economici e valori culturali nella storia giuridica del 'matrimonium', Napoli, 1996, 3 ss., M. V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012, 3 ss. Costituiscono un'eccezione pochi studiosi tra cui Astolfi (R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 102 ss.) e Orestano (R. ORESTANO, *La struttura*, cit., 352 ss.), che si soffermano soprattutto sulla *testatio* nell'ambito della procedura in esame. Più recentemente si consideri J. RODRÍGUEZ GARRIDO, 'Iustum matrimonium', cit., 599 ss.

<sup>12</sup> P. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, *Iunian Latins*, cit., 143.

<sup>13</sup> M. HUMBERT, *Le droit*, cit., 212 ss.; G. MANCINI, 'Cives Romani', 'municipes Latini', Milano, 1997, 6.

Secondo Humbert «la *ratio* per la quale il latino non poteva essere titolare della *potestas* è costituita non dall'assenza della *civitas* Romana ... ma dalla sua incapacità matrimoniale: solo con l'acquisto della cittadinanza ... si produrrebbe, retroattivamente, l'effetto della capacità matrimoniale e quindi l'acquisto della *potestas*»<sup>14</sup>. Tuttavia, la Mancini ritiene che Gaio, altrove, fornisca una prova di segno contrario<sup>15</sup>:

Gai 1.56: ... *si cives Romanas uxores duxerint vel etiam Latinas peregrinasve, cum quibus conubium habeant: cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, evenit, ut non cives Romani fiant, sed etiam in potestate patris sint.*

La studiosa non ha, tuttavia, preso in esame il paragrafo successivo dei *commentarii* (che, a mio giudizio, si riconnette al precedente, come attesta l'impiego dell'avverbio '*unde*')

Gai 1.57: *Unde et veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.*

Il passo fa menzione della prassi di concedere ai veterani, tramite specifica decisione del principe, il *conubium* con quelle donne Latine o peregrine con le quali i militari si sposino al momento della *honesta missio*<sup>16</sup>. L'espressione '*his Latinis*' indica, dunque, le Latine Iuniane. Si

---

<sup>14</sup> G. MANCINI, '*Cives*', cit., 10-11. Mi pare che Jacobo Rodríguez Garrido condivida quest'ipotesi (J. RODRÍGUEZ GARRIDO, '*Iustum matrimonium*', cit., 602).

<sup>15</sup> G. MANCINI, '*Cives*', cit., 14 ss. Anche Astolfi ritiene che i Latini Iuniani godessero del connubio, altrimenti non avrebbero potuto sposare cittadine romane sulla base della testimonianza offerta da Gai 1.29 (R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 103). Avrò occasione di dimostrare che tale ipotesi risulta priva di basi testuali concrete. Astolfi non argomenta ulteriormente.

<sup>16</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di 'tollere liberos'*, in *Festschrift Fritz Schulz*, I, 1951, 395, ora in *Scritti Giuridici*, II, 224; ID., '*Iniustum matrimonium*', in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano, 1972, 459, ora in *Scritti giuridici*, III, Napoli, 1991, 195. Le concessioni del

tratta di una concessione specifica al nuovo *civis Romanus* del *conubium* con *Latini* e con *peregrini*. Lo attestano, ancora una volta, i *Tituli ex corpore Ulpiani*:

Tit. Ulp. 5.4: *Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit.*

Pertanto, Gai 1.56 si allinea al passo appena citato. L'inciso '*cum quibus conubium habeant*' riguarda quei casi particolari in cui si attribuisce, in via straordinaria, il connubio con *peregrini* o *Latini* ai veterani degli *auxilia* o delle coorti urbane. Non si pone, in tal modo, una regola generale. Anche il § 57 illustra una specifica attribuzione del *ius conubii*, tra l'altro «non comportante ... l'acquisto della cittadinanza romana da parte della Latina o della peregrina, ma solo della prole»<sup>17</sup>.

Risulta altresì estremamente significativo anche

Gai 1.80: *Eadem ratione ex contrario ex Latino et cive Romana, sive ex lege Aelia Sentia sive aliter contractum fuerit matrimonium, civis Romanus nascitur. fuerunt tamen, qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum*

---

principe, cui il passo si riferisce, consistono nei diplomi militari, costituzioni imperiali promulgate al termine del servizio di leva il cui testo rimane conservato su tavole di bronzo. In essi si garantisce al veterano la cittadinanza, con il connubio (*ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint*). Si conferiscono i diplomi ai pretoriani, ai soldati delle coorti urbane, agli ausiliari, ai marinai della flotta pretoriana. Non li ottengono, invece, i semplici legionari e i *vigiles* (cfr. S. E. PHANG, *The marriage of Roman soldiers [13 BC - AD 235] Law and Family in the Imperial Army*, Leiden, 2001, 53-54). Inoltre, in questi stessi atti normativi si prevede che i soldati cittadini romani '*proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*' (su questa espressione si consideri E. VOLTERRA, *Un'osservazione*, cit., 388 ss., ora in *Scritti*, cit., 217 ss.).

<sup>17</sup> C. VENTURINI, *Latinità e matrimonio*, in *Index*, 43, 2015, 511-512. Lo studioso conclude dicendo che sia nel caso del '*matrimonium ex lege Aelia Sentia*', sia nel caso del veterano sussistevano «effetti inclusivi nella *civitas* tali da infrangere la rigidità del tradizionale ordinamento giuridico». Quanto al diverso problema inerente alla *potestas* del figlio *anniculus*, Gaio (Gai 1.66) si esprime chiaramente: il figlio ricadrà sotto la *potestas* del padre, una volta acquisita la cittadinanza al termine della procedura dell'*anniculi causae probatio* (e quindi diverrà *iustus filius*, anch'egli cittadino).

*nasci, quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari - et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris conditioni accedat -, aliter vero contracto matrimonio eum qui nascitur iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse civem Romanum. sed hoc iure utimur ex senatus consulto, quo auctore divo Hadriano significatur, ut quoquo modo ex Latino et cive Romana natus civis Romanus nascatur.*

Gaio ricorda un orientamento giurisprudenziale (come indicano le parole *'qui putaverunt'*) secondo il quale, da un matrimonio contratto *ex lege Aelia Sentia*, nasce un Latino, in quanto le leggi Elia Senzia e Iunia avevano concesso il connubio ai Latini Iuniani. I giuristi formularono punti di vista divergenti, ma un senatoconsulto d'età adrianea, negando il *conubium* ai Latini Iuniani, superò ogni dubbio interpretativo<sup>18</sup>.

Giovanna Mancini scrive a tal riguardo:

«l'oggetto della controversia non appare essere costituito dalla impossibilità di concessione del *conubium*, ... ma dalla positiva attribuzione dello stesso attraverso la *lex*» ...; «Adriano non nega affatto la possibilità che con la *lex Aelia Sentia* si sia potuto attribuire il *conubium* agli Iuniani, poiché pare viceversa affermare che *'quoquo modo'*, quindi, anche se sia intervenuto un *matrimonium ex lege Aelia Sentia*, la condizione del figlio segua quella della madre»<sup>19</sup>.

Emerge, però, una contraddizione: se i Latini Iuniani avessero davvero goduto del *conubium* in via generale (come Giovanna Mancini suppone in base a Gai 1.56), per quale motivo alcuni giuristi avrebbero dovuto sostenere, prima del risolutivo intervento d'età adrianea, che la legge Elia Senzia l'avesse loro specificamente attribuito? La condizione della prole sarebbe risultata inequivoca fin da subito. Si impose, invece,

---

<sup>18</sup> V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale, una sintesi*, Torino, 2009, 65, B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 201, C. VENTURINI, *Latinità*, cit., 509, J. RODRÍGUEZ GARRIDO, *'Iustum matrimonium'*, cit., 602. Sulla base di questa doppia citazione Martin Avenarius sostiene che la *lex Iunia* riprendesse l'*anniculi causae probatio* (M. AVENARIUS, *Der Pseudo-ulpianische 'liber singularis regularum'*, cit., 226).

<sup>19</sup> G. MANCINI, *'Cives'*, cit., 16- 18.

un intervento imperiale. Forse, la legge Elia Senzia non indicava lo *status* da attribuire alla prole. Il silenzio del legislatore avrebbe generato quei dubbi interpretativi risolti in modo difforme dai giureconsulti. Si tratta, infatti, di un profilo rilevante, alla luce della testimonianza fornita dal seguente passo:

Tit. Ulp. 5.8: *Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet.*

Il figlio – qualora sussista tra i coniugi il connubio – segue la condizione paterna, altrimenti, quella materna (secondo il *ius gentium*)<sup>20</sup>. Forse, nel quadro del dibattito giurisprudenziale riferito in Gai 1.80, il fatto che la prole acquistasse la cittadinanza romana, là dove il Latino Iuniano si fosse unito ad una *civis*, indusse a ritenere che i Latini Iuniani godessero del connubio, assimilando, in tal modo, il *matrimonium ex lege Aelia Sentia* alle *iustae nuptiae*. Ad ogni modo, tale orientamento, probabilmente minoritario<sup>21</sup>, non era condiviso da Gaio, né – tanto meno – dal senatoconsulto adrianeo, che spazzò via ogni dubbio, come emerge dal fatto che i *commentarii institutionum* si riferiscono a una controversia del passato (*putaverunt*). Di conseguenza, neppure questo testo comprova che la legge Elia Senzia abbia concesso il *ius conubii* ai Latini Iuniani.

Vorrei, adesso, valutare l'insieme dei dati, passando in rassegna tutti i passi concernenti l'*anniculi causae probatio* (o l'*erroris causae probatio*)<sup>22</sup>, un istituto, quest'ultimo, che, per molti riguardi, si conforma al primo). Ricorrono le seguenti espressioni:

---

<sup>20</sup> Servio, grammatico del IV sec. d.C., nel commento all'Eneide virgiliana ricorda la stessa regola: *et secundum ius loquitur: nam ubi non est matrimonium, liberi matrem sequuntur* (Serv. *Comm. In Verg. Aen.* 4.328). Qualora all'unione coniugale manchi il *conubium*, il matrimonio non potrebbe definirsi *'iustum'* e troverebbe applicazione la regola di *ius gentium*.

<sup>21</sup> L. PELLECCHI, *Loi*, cit., 2.1.2 (a), C. VENTURINI, *Latinità*, cit., 509.

<sup>22</sup> Sul quale si consideri C. TERRENI, *Gaio e l'erroris causae probatio*, in *Labeo*, 45, 1999, 333.

- Gai 1.29: *ex lege Aelia Sentia cautum est ... si uxores duxerint;*  
Gai 1.29: *lege Aelia Sentia uxorem duxisse;*  
Gai 1.66: *ex lege Aelia Sentia uxore ducta;*  
Gai 1.68 [*civis Romana*] *ex lege Aelia Sentia nupta sit;*  
Gai 1.70: *e lege Aelia Sentia uxorem duxerit;*  
Gai 1.71: *e lege Aelia Sentia uxorem duxissent;*  
Gai 1.80: *sive ex lege Aelia Sentia sive aliter contractum fuerit matrimonium;*  
Gai 1.80: *ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio;*  
Tit. Ulp. 3.3: *lege Iunia cautum est ... uxorem duxerit;*  
Tit. Ulp. 7.4: *ex lege Aelia Sentia nupta fuerit;*  
Tab. Herc. 89: *ex iusto matrimonio* (Camodeca, p. 60);  
Tab. Herc. 89: *ex iusto matrimonio* (Camodeca, p. 64).

Come ho già chiarito in precedenza, per contrarre un '*matrimonium iustum*' occorre la contestuale presenza di tutti i presupposti individuati in Tit. Ulp. 5.2 (consenso, *conubium*, età pubere)<sup>23</sup>, ma i Latini Iuniani non possiedono il connubio. Ogni volta che i testi giurisprudenziali adoperano le parole '*ducere uxorem*' aggiungono immediatamente '*ex lege Aelia Sentia*'; in due casi utilizzano l'espressione '*lex Aelia Sentia/Iunia cavetur*' e in altrettanti '*matrimonium ex lege Aelia Sentia*'. Infine, in una delle *Tabulae Herculenses*, si discorre, senza ulteriori precisazioni, di '*iustum matrimonium*'. In tal caso '*iustum*', verosimilmente, equivale a «conforme alla legge Elia Senzia» ('*ex lege Aelia Sentia*'). In effetti, nelle fonti, non si rinviene mai l'espressione '*iustum matrimonium ex lege Aelia Sentia*', che apparirebbe ridondante. Devo precisare che l'unione si considera '*iusta*' se rispetta i requisiti previsti dal provvedimento stesso. Questi ultimi si possono indurre dall'esame dei passi citati poc'anzi: Gai 1.29 e Tit. Ulp. 3.3. Occorreva, inoltre, una *testatio* autenticata dai sigilli di sette testimoni. Si può supporre, allora, che i requisiti richiesti fossero i medesimi del matrimonio tra cittadini: *affectio maritalis* e convivenza (e la *testatio* risulta indispensabile in primo luogo per dimostrare l'esistenza della prima e la

---

<sup>23</sup> M. V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 7 e nt. 10, ma su questo aspetto tornerò anche più avanti.

mancanza di altri, eventuali impedimenti)<sup>24</sup>. Bisogna, però, sottolineare il mero valore probatorio della *testatio*<sup>25</sup>. Riccardo Orestano sostiene che la accompagnasse un atto scritto. In particolare, lo studioso rileva che la stessa «era richiesta solo in relazione all'acquisto della cittadinanza», non configurandosi, perciò, come applicazione di una regola generale<sup>26</sup>. L'osservazione permette di comprendere quanto specifiche risultino le regole dettate sul matrimonio dei Latini Iuniani<sup>27</sup>, proprio perché inglobate in una più complessa procedura destinata a sfociare nella concessione della *civitas Romana* e non nel solo riconoscimento del vincolo coniugale.

Per la *testatio* occorrono sette testimoni (cittadini romani, maschi, puberi). Un'altra legge augustea richiede uguale numero di persone a conferma, però, dello scioglimento delle nozze. Si consideri il seguente frammento:

Paul. 2 *de adult.* D. 24.2.9: *Nullum divortium ratum est nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis praeter libertum eius qui divortium faciet. libertum accipiemus etiam eum, qui a patre avo proavo et ceteris susum versum manumissus sit.*

Il giurista discute la disposizione della *lex Iulia de adulteriis* che richiede la presenza di sette testimoni (a pena di nullità<sup>28</sup>) per lo scioglimento dell'unione. Si tratta di una regola generale come dimostra l'*incipit* '*nullum*

---

<sup>24</sup> Questa conclusione sembra intravedersi, in parte, già in Volterra che scrive: «il Latino doveva fornire la prova di aver compiuto un matrimonio fondato sull' *affectio maritalis*, cioè un matrimonio giuridicamente valido» (E. VOLTERRA, voce *Matrimonio*, cit., 339 nt. 30 ora in *Scritti*, cit., 236, nt. 30; cfr. anche C. VENTURINI, '*Latini?*', cit., 223 nt. 11). Le riflessioni qui svolte costituiscono solo un'ipotesi.

<sup>25</sup> E. KARABÉLIAS, *La forme de la testatio ('ekmartyrion') matrimoniale en droit romain classique et postclassique*, in *RHD*, 62, 1984, 601 ss. Si consideri anche R. ORESTANO, *La struttura*, cit., 357.

<sup>26</sup> Per queste riflessioni si consideri R. ORESTANO, *La struttura*, cit., 357 e nt. 952. Astolfi concorda e ritiene che la *testatio* si accompagnasse ad atto scritto, sottoscritto dai testimoni, successivo alla dichiarazione orale (R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 105.).

<sup>27</sup> Come ammesso esplicitamente da R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 183.

<sup>28</sup> R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 378. Si tratta di una regola confermata in Ulp. 47 *ad ed.* D. 38.11.1.1: ... *item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet.*

*divortium*<sup>29</sup>. Analogamente la legge Elia Sentia li ritiene necessari per provare la costituzione del vincolo, in vista della successiva eventuale concessione della cittadinanza. La *ratio*, alla base delle due norme, si presenta sostanzialmente simile. Infatti, «ogni qual volta per ragioni particolari la sola valutazione sociale non offriva al diritto una sufficiente certezza, sia per la costituzione, sia per lo scioglimento (del vincolo matrimoniale), il diritto stesso interveniva con propri criteri e proprie forme a preconstituirsì un autonomo sistema di prove»<sup>30</sup>.

Sappiamo, inoltre, che un altro requisito, per la valida costituzione del matrimonio *ex lege Aelia Sentia*, coincide con il perseguimento del fine *'liberorum quaerendorum causa'* (Tit. Ulp. 3.3)<sup>31</sup>. Uno scopo – l'incremento demografico – comune, invero, a gran parte della legislazione augustea d'ambito privatistico, come emerge dal testo dell'epitomatore e dalla *testatio*, trasmessaci in *P. Mich.* 7.436, ove si adoperano le seguenti parole: *ex lege Aelia Sentia et Papiae Poppaeae quae de filiis procreandis latae sunt*<sup>32</sup>.

Una volta soddisfatte tali formalità, si può parlare di *'matrimonium'* con riferimento all'unione di liberti Latini Iuniani che si propongano di ottenere la cittadinanza mediante l'*anniculi causae probatio*, e non di *'iustum*

---

<sup>29</sup> R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 378.

<sup>30</sup> Per la citazione, R. ORESTANO, *La struttura*, cit., 358, nt. 953. Sulle formalità del passo paolino, C. FAYER, *La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Concubinato. Divorzio Adulterio. Parte terza*, Roma, 2005, 120 ss.

<sup>31</sup> G. CAMODECA, *Cittadinanza romana, 'Latini Iuniani' e 'lex Aelia Sentia'. Alcuni nuovi dati dalla riedizione delle 'Tabulae Herculenses'*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, a cura di M. P. Baccari e C. Cascione, I, Napoli, 2006, 897 e nt. 32 e, più recentemente, ID., *'Tabulae'*, cit., 73.

<sup>32</sup> L'espressione si ritrova anche in altre fonti letterarie (con formula identica o simile), cfr. M. AVENARIUS, *Der Pseudo-ulpianische 'liber singularis regularum'*, cit., 225, nt. 26, C. FAYER, *La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari. 'Sponsalia'. Matrimonio. Dote. Parte seconda*, Roma, 2005, 371 e ntt. 144-145. Secondo l'opinione di Orestano, la *lex Iunia* avrebbe introdotto il requisito, così spiegando il motivo per cui la finalità non compare in Gaio (R. ORESTANO, *La struttura*, cit., 354, nt. 947). Orsolya Márta Péter considera l'eventuale concessione finale della cittadinanza, una «récompense» ai Latini Iuniani per aver creato un nucleo familiare stabile (O. M. PÉTER, *'Liberorum quaerendorum causa'*, cit., 314). Cfr. anche M.A. FINO, *'Exempla tradere'.* *Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana*, Napoli, 2018, 11 ss.

*matrimonium*’ nel significato di ‘*iustae nuptiae*’, che presuppongono il reciproco *ius conubii* dei coniugi.

Alla luce delle considerazioni adesso svolte, si può, quindi, concludere che il matrimonio si considera ‘*iustum*’ se conforme alle prescrizioni della legge. Per questa tesi propende Giuseppe Camodeca, il quale parla di «*matrimonium* giuridicamente valido, contratto secondo le formalità di legge». «Infatti, le formalità previste con l’implicito fine probatorio *ex lege Aelia Sentia* ... dovevano dimostrare sia l’unione matrimoniale, sia il suo verificarsi *liberorum quaerendorum causa*»<sup>33</sup>. Luigi Pellecchi aggiunge, inoltre, che «una relazione regolata dalla legge tra uomini liberi ... rimuoveva un ostacolo – che non si vede come si sarebbe potuto altrimenti superare - al riconoscimento del *conubium*»<sup>34</sup>.

Occorre, a questo punto, proporre un’ulteriore riflessione. Tale forma matrimoniale riguarda esclusivamente i Latini Iuniani. Come ho più volte ribadito, la disposizione si inserisce in quel capo della legge che disciplina l’*anniculi causae probatio*, procedura volta all’attribuzione della cittadinanza, oggetto di una specifica sezione della *lex Aelia Sentia*. Di conseguenza, si tratta di un’ipotesi ben definita, che inerisce a un contesto differente dalle ‘*iustae nuptiae*’ in senso proprio. Risulta, quindi, chiaro il motivo per cui i *Tituli ex corpore Ulpiani* se ne occupino solo a margine della *lex Iunia* (benché tale procedura sia stata istituita dalla legge Elia Senzia). D’altronde anche Gaio, nelle *Istituzioni*, ne tratta allorché descrive le modalità di accesso alla cittadinanza dei Latini (cfr. Gai 1.28 che precede 1.29, qui esaminato).

3. Resta da analizzare una terza forma di matrimonio e gli effetti che il legislatore, eventualmente, vi riconnetteva: il ‘*matrimonium iniustum*’. Esso risulta tale perché non sussistono i requisiti indicati in Tit. Ulp. 5.2 o perché contrasta con una specifica disposizione normativa<sup>35</sup>. In tal

---

<sup>33</sup> G. CAMODECA, *Per una riedizione dell’archivio ercolanese di ‘L. Venidius Ennychus’*. II, in *Cron. Herc.*, 36, 2006, 201. Avvalorano questa ipotesi anche le riflessioni svolte in L. PELLECCHI, *Loi*, cit., 2.1.2 (a).

<sup>34</sup> L. PELLECCHI, *Loi*, cit., 3.1.2 (b). Lo studioso ritiene, come Avenarius, che la *lex Iunia* abbia ripreso la normativa.

<sup>35</sup> M. V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 89 ss. e 107 ss.

caso, si costituiscono unioni inidonee a produrre alcun tipo di effetto<sup>36</sup>. Adesso passerò in rassegna i divieti attinenti a questi legami:

- Divieti imposti ai senatori *ex lege Iulia et Papia* (Tit. Ulp. 13.1; Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 23.2.44 pr.-1)<sup>37</sup>.

- Unione incestuosa, in quanto mancante del *conubium*<sup>38</sup>.

- Divieto di matrimonio tutore/pupilla, *ex senatoconsulto* (Marcian. 10 *inst.* D. 48.5.7)<sup>39</sup>. Rispetto a questa fattispecie, Settimio Severo (C. 5.6.1) sottolinea la mancanza del connubio<sup>40</sup>. Roberto Fiori ritiene che l'elemento viziato consista anche nella mancanza di consenso della minore. Infatti, il tutore si trova in una situazione di vantaggio e contro di lui la pupilla/moglie non può esperire l'*actio tutelae*<sup>41</sup>, perché si tratta di un'azione infamante.

- Divieto per i governatori di sposare una donna della propria *provincia* (Paul. 7 *resp.* D. 23.2.65.1). È, quest'ultimo, il cosiddetto ‘*matrimonium contra mandata*’. Sono proprio le istruzioni impartite ai governatori e ad altri funzionari a proibire di contrarre nozze con le donne del luogo (Pap. 1 *def.* D. 23.2.63)<sup>42</sup>. Il matrimonio, nullo per mancanza di connubio, comporta la confisca di ogni acquisto realizzato dal funzionario dopo aver contratto queste nozze; cfr. Marcian. 11 *inst.* D. 34.9.2.1). Si intende

---

<sup>36</sup> E. VOLTERRA, ‘*Iniustum matrimonium*’, cit., 469, ora in *Scritti*, cit., 205.

<sup>37</sup> Divieti, forse, estesi a tutti gli ingenui alla luce di Tit. Ulp. 13.2 (riguardante il divieto per gli ingenui di sposare *lenae* o *lenones*), cfr. M. V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 107 ss. (109, per il passo appena citato). Astolfi, invece, ritiene il passo Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 23.2.44, probabilmente, distinto dai divieti presenti nei Tit. Ulp. 13.1-2, cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 243 ss.

<sup>38</sup> R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 199.

<sup>39</sup> Cfr. R. FIORI, *La struttura*, cit., 214, in cui si ricorda che il divieto di matrimonio tutore/pupilla deriva da un'*oratio* di Marco Aurelio.

<sup>40</sup> C. 5.6.1 (*Sev./Ant.* AA. Mario, a. 215) *Senatus consulti auctoritatem, quo inter pupillam et tutoris filium conubium saluberrime sublatum est, circumveniri rusticitatis et imperitiae velamentis non oportet*. Sul punto si consideri anche M. V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 117 ss.

<sup>41</sup> Una volta cessata la tutela, cfr. R. FIORI, *La struttura*, cit., 214 e 219, R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 233.

<sup>42</sup> R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 185 e 226 ss.

evitare, in tal modo, che l’alto ufficiale abusi del proprio potere per arricchirsi sposando una ricca provinciale<sup>43</sup>.

- È riprovata dall’ordinamento anche la bigamia: inutile sottolineare che, per i Romani, il matrimonio poteva essere esclusivamente monogamico<sup>44</sup> (Gai 1.63; Tit. Ulp. 5.2).

- Si vieta, inoltre, al soldato di sposarsi durante il servizio militare. Anche quest’ipotesi deve ricondursi alla nozione di *iniustum matrimonium*<sup>45</sup>. Introdotto, forse già in età augustea dalla *disciplina militum*, questo divieto – come attesta un attento esame delle fonti – fu abrogato da Settimio Severo nel corso del 197 d.C.<sup>46</sup>. Conviene precisare che l’imperatore concesse ai soldati, anche a quelli che militavano negli *auxilia*, «the right of marrying a wife» (*ius uxoris ducendi*) e non «the right of forming a marriage with non-Romans» (*ius conubii cum peregrinis*), diritto concesso, come comprovano i *diplomata*, soltanto al momento del congedo del militare<sup>47</sup>.

- Si deve ricondurre, invece, a prescrizioni di natura religiosa il divieto (per la donna) di risposarsi durante il *tempus lugendi* (Iul. 1 *ad ed.* D. 3.2.1): occorre, evidentemente, garantire «la legittimità della prole, evitando la *turbatio sanguinis*»<sup>48</sup>.

Esistono, tuttavia, anche testimonianze di matrimoni non conformi al diritto, che, talvolta, vengono presi in considerazione

---

<sup>43</sup> Per queste riflessioni, R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 227. Secondo l’opinione del giurista Paolo, se l’unione continuasse a sussistere, nonostante la conclusione dell’incarico da parte dell’ufficiale, il *matrimonium* diventerebbe *iustum* e i figli potrebbero definirsi legittimi (Paul. 7 *resp.* D. 23.2.65.1), purché nati posteriormente alla cessazione dell’ufficio (C. 5.4.6).

<sup>44</sup> Si tratta di un divieto risalente nel tempo; contro la bigamia si comminavano sanzioni di natura criminale. Cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 205 ss.

<sup>45</sup> S. E. PHANG, *The marriage*, cit., 9 e 197 ss.

<sup>46</sup> B. CAMPBELL, *The marriage of soldiers under the Empire*, in *JRS*, 68, 1978, 161 ss.

<sup>47</sup> B. CAMPBELL, *The marriage*, cit., 164.

<sup>48</sup> R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 222 ss. e, per la citazione, 224. Merita menzione anche il divieto per i vicari di sposare liberte, secondo quanto riportato dal § 110 dello *Gnomon* dell’*Idios Logos*: [οὐ]κ ἔξον οὐκαρίως κτᾶσθαι [τι οὐδὲ ἐλ(?)]εϋθέρας(?) γαμε[τ]ν (Non è consentito ai vicari comprare, né sposare liberte). Per ‘vicari’, in questo caso, si intendono gli «schiavi assunti come ausiliari dai procuratori imperiali» (S. RICCOBONO JR., *Il ‘Gnomon’ dell’Idios Logos*, Palermo, 1950, 249-250).

dall'ordinamento quanto alla produzione di determinati effetti. Ne fornisce una chiara testimonianza lo *Gnomon* dell'*Idios Logos*, un documento che raccoglie un certo numero di regole giuridico-fiscali<sup>49</sup> utilizzate dall'Idiologo, un procuratore imperiale con rilevanti incombenze nel quadro dell'amministrazione romana dell'Egitto. Rimangono tracce di due differenti edizioni di questo prontuario: della prima, databile al I sec. d.C. (*P. Oxy.* 42.3014), possiamo leggere soltanto pochi paragrafi; la seconda, di età antonina (*BGU.* 5.1210), ne restituisce, invece, parte rilevante<sup>50</sup>. Lo *Gnomon* menziona unioni *contra ius* che sono,

---

<sup>49</sup> S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 7.

<sup>50</sup> J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, '*Gnomon* de L'idiologue', in *Les Lois des Romains*, Napoli, 1977, 520 ss. La prima versione conserva solamente i §§ 35-41 (M. AMELOTI, *Salvatore Riccobono e il 'Gnomon' dell'Idios Logos*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, 19) e presenta divergenze con la successiva testimonianza papiracea, meglio conservatasi. Quest'ultima, come ho esposto, risalirebbe all'età antonina. Attraverso le indicazioni dei sitologi sul *recto* il termine cronologico iniziale si può fissare nel 149 d.C. (J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, '*Gnomon*', cit., 522, M. AMELOTI, *Salvatore Riccobono*, cit., 18). L'espressione *Ἀντωνίνου[ς] Καίσαρ* (al § 36, invece del titolo di '*divus*', che indica un imperatore, ormai non più in vita e divinizzato), lascia supporre che il documento sia databile nella seconda metà del regno di Antonino Pio (cioè in un periodo compreso tra il 150 e il 161 d.C.), cfr. J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, '*Gnomon*', cit., 522, V. ARANGIO-RUIZ, *Un 'liber mandatorum' da Augusto ad Antonino Pio*, in *Atene e Roma*, 3, 1922, 216. Secondo una diversa interpretazione, il contenuto delle disposizioni si adatta maggiormente ad un imperatore come Marco Aurelio (J. CARCOPINO, *Le 'Gnomon' de l'Idiologue et son importance historique*, II, in *REA*, 24, 1922, 220). In tal caso, bisognerebbe escludere gli anni 161-169 d.C. in cui si ha la co-reggenza tra Marco Aurelio e Lucio Vero, dal momento che gli imperatori vengono denominati '*divi fratres*' o, comunque, vengono citati sempre insieme. Solo nel 169 d.C. Lucio Vero viene a mancare (per apoplezia, *SHA*, *Ver.* 9.11). Sembra, invece, improbabile che il nome '*Antonino*' si riferisca a Caracalla o Eliogabalo. Il rigore con cui si distinguono i vari *status* nella popolazione sembra incompatibile con gli effetti della Costituzione Antoniniana (J. CARCOPINO, *Le 'Gnomon'*, cit., 219). Anche la natura dello *Gnomon* rimane incerta. Secondo Arangio-Ruiz, in origine, consisteva in un *liber mandatorum*. Venne redatto al tempo di Augusto, successivamente fu integrato da senatoconsulti, decisioni dei prefetti, degli *Idiologi* e dalle costituzioni dei vari principi (V. ARANGIO-RUIZ, *Un 'liber mandatorum'*, cit., 217; dello stesso parere anche M. AMELOTI, *Salvatore Riccobono*, cit., 17). Alla luce del proemio introduttivo, si può sostenere che non ci sia giunto il testo completo dello *Gnomon*, ma solo la parte centrale, forse per ordine di uno stesso Idiologo (cfr. S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 8). Secondo Reinach, esso

comunque, prese in esame per chiarire quale fosse lo *status (civitatis)* dei figli o per stabilire se essi potessero e in quale proporzione, ereditare i beni dei loro genitori. Conviene, allora, passare in rassegna le disposizioni dello *Gnomon*, valutandone, di volta in volta, la *ratio*. Si consideri, innanzi tutto, questo §:

§ 38: οἱ ἐξ ἀστῆς καὶ Αἰγυπτίου γενόμενοι μένουσι μὲν Αἰγύπτιοι, [ἀ]μφοτέρους δὲ κληρονομοῦσι τοὺς γονεῖς.

«I figli nati da una cittadina e da un Egizio rimangono Egizi ed ereditano da entrambi i genitori»<sup>51</sup>.

Il figlio, concepito nell'unione tra una ἀστή (cittadina di Alessandria, Naucrati o Tolemaide<sup>52</sup>) e un Egizio, nasce Egizio. Segue, cioè, la *condicio deterioris parentis*, ma può ereditare da entrambi i genitori<sup>53</sup>. La regola riprende – così parrebbe – il contenuto normativo di un senatoconsulto di età adrianea:

Gai 1.77-78: *Itaque si civis Romana peregrino, cum quo ei conubium est, nupserit, peregrinum sane procreat; et is iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset. hoc tamen tempore ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano sacratissimo factum est, etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur iustus patris filius est. 78. Quod autem diximus, inter civem Romanam peregrinumque nisi conubium sit (?), qui nascitur peregrinum esse, lege Minicia cautum est, ut is quidem deterioris parentis condicionem sequatur. eadem lege ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem*

---

consisterebbe in una traduzione in greco da un originale latino, inviata alla città di Alessandria e, poi, ridotta in forma di compendio. Per il Seidl consisteva, invece, in un complemento al testo ufficiale dello *Gnomon* vero e proprio (per queste opinioni si consideri J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, 'Gnomon', cit., 521).

<sup>51</sup> Riprendo la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 46).

<sup>52</sup> V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 1, 2014, 15 nt. 64.

<sup>53</sup> Sembra, alla luce della disposizione nel § 38, confermata l'opinione di Bagnall secondo la quale si adatta la disciplina per tener conto della differenza tra Egizi e ἀστοί (R. BAGNALL, *Egypt and the 'lex Minicia'*, in *JJP*, 23, 1993, 27 s.).

*duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia: nam remota ea lege diversam condicionem sequi debuisset, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur iure gentium matris conditioni accedit. qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur: nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat.*

In Gai 1.77 si afferma che, anche in caso di unione tra una cittadina romana e un peregrino privo di *conubium*, il concepito deve, comunque, essere considerato *iustus patris filius*. Nel § 78, il giurista prende in esame la *lex Minicia*, che, in assenza di connubio, prescrive che la prole segua la *condicio deterioris* (o *peregrini*) *parentis*. Quale effetto concreto produce il provvedimento di età adrianea? «Adriano non abolisce affatto la norma della legge Minicia ... i figli di questa unione continueranno a seguire la *condicio deterioris parentis* ... Adriano si limita soltanto a dichiarare la legittimità della filiazione, attenuando lo spirito punitivo della *lex Minicia*»<sup>54</sup>. La soluzione imperiale appare in sintonia con quel che riferisce il § 38 dello *Gnomon*: da un lato, si permette al figlio di ereditare, dall'altro, si impone che segua la *condicio deterioris parentis*<sup>55</sup>.

Ai fini della presente indagine occorre prendere in considerazione ulteriori disposizioni della *Forma Idiologi*:

§ 39: Ῥωμαίου ἢ Ῥωμαίας κατ' ἄνοιαν συνελθόντων {ἢ ἀστοῖς} Αἰγυπτίους | τὰ τέκνα <τῶ> ἤττονι γένει ἀκολουθεῖ.

---

<sup>54</sup> F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, 215 (212, nt. 25, per altre parti del provvedimento).

<sup>55</sup> Se si seguisse tale ipotesi, forse, si potrebbe giungere ad un'ulteriore importante conclusione. Infatti, il testo del § 38 si conserva senza modifiche sia nella prima (*P. Oxy.* 42.3014) che nella seconda edizione (*BGU.* 5.1210) dello *Gnomon*. Si dovrebbe, quindi, datare *P. Oxy.* 42.3014 in un'epoca compresa tra l'emanazione del senatoconsulto adrianeo (di data incerta) e l'inizio dell'impero di Antonino Pio (138 d.C.), dal momento che il § 36 diverge nelle due edizioni. Nella seconda edizione dello *Gnomon*, infatti, si ricorda l'imperatore ancora vivente, mentre, nella prima, il nome 'Antonino' non compare. I termini cronologici si dilaterebbero se col termine 'Antonino' si identificasse Marco Aurelio (imperatore dal 161 d.C.-180 d.C.; ma fino al 169 d.C. con Lucio Vero). Sulla cronologia si rinvia anche a quanto detto sopra, nt. 50.

«Se un Romano o una Romana si uniscono per ignoranza con cittadini o con Egizi, i figli seguono la condizione peggiore»<sup>56</sup>.

In quest'ipotesi, si considera il caso di matrimonio contratto per ignoranza fra un Romano o una Romana con una ἀσθή o un ἀστός o con Egizi. I figli seguono la *condicio deterioris parentis*<sup>57</sup>. La disciplina si conforma a quella fissata dalla *lex Minicia*:

Gai 1.78: *Quod autem diximus, inter civem Romanam peregrinumque nisi conubium sit (?), qui nascitur peregrinum esse, lege Minicia cautum est, ut is quidem deterioris parentis condicionem sequatur. eadem lege ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia: nam remota ea lege diversam condicionem sequi debuisset, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur iure gentium matris conditioni accedit. qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur: nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat.*

Questa *lex* – lo ribadisco – stabilisce che il figlio acquisti la *condicio deterioris parentis*, in assenza di connubio<sup>58</sup>. È proprio il difetto di questo

---

<sup>56</sup> Recepisco la traduzione di S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 46.

<sup>57</sup> Cfr. S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 46.

<sup>58</sup> Su questa correlazione tra le unioni nello *Gnomon* e la legge Minicia, si consideri V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La 'Tabula Banasitana' e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *AG*, 236, 2016, 485. Alla stessa *ratio* si ispira anche il § 57: Παραιτων[ίω]ν τῶν συνερχομέν[ω]ν γυναιξίν ἄλλοφύλοις ἢ Ἀι[γ]υπτία[ις] τὰ τέκνα τῶ ἤττων[ι] γέ[νε]σε[ι] ἀκολουθε[ῖ]. In caso di unioni tra Paretonii ed Egizie o straniere (?) i figli seguono la condizione del genitore con lo *status* sociale peggiore, cioè quella materna (cfr. T. REINACH, *Un code fiscal de l'Égypte romaine: le 'Gnomon' de l'Idiologue*, II, in *NRHD*, 44, 1920, 35). 'Paretonium' era una città vicina ad Alessandria, ma di rango inferiore a quest'ultima (cfr. T. REINACH, *Un code*, cit., 35). Il termine ἄλλοφύλοις comporta problemi interpretativi: Riccobono jr. lo traduce con «straniere» (S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 52). Mélezze-Modrzejewski segue la medesima interpretazione, (J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, 'Gnomon', cit., 542), mentre Reinach ritiene che il termine indichi 'donne africane' (T. REINACH, *Un code*, cit., 35).

requisito a rendere *iniustum* il *matrimonium*<sup>59</sup>. Nel caso previsto nel § 39 dello *Gnomon*, l'ignoranza, riguardante la condizione dell'altro coniuge, non sana il vizio<sup>60</sup>, in piena conformità con quel che sostiene Gaio:

Gai 1.75: ... *si vero nullus error intervenerit, sed scientes suam condicionem ita coierint, nullo casu emendatur vitium eius matrimonii.*

Il successivo § 46 soltanto in apparenza contraddice il § 39:

§ 46: Ῥωμαίοις καὶ ἀστοῖς κατ' ἄ[γνοι]αν Αἰγυπ[τι]αῖς συνελθοῦσι συνεχω-  
|ρήθη μετὰ τοῦ ἀνευθύ[ου]ς εἶναι καὶ τ[ᾶ] τέκνα τῶ πατρικῶ γένει ἀκολουθεῖ.

«Ai Romani e ai cittadini che, per errore, si fossero uniti con Egizie, fu concesso di essere esenti da responsabilità e i figli seguono la condizione paterna»<sup>61</sup>.

Qualora *cives Romani* o ἀστοί, per errore (κατ' ἄ[γνοι]αν – si tratta della stessa espressione del § 39) – sposino donne egizie, i figli seguono lo *status* del padre<sup>62</sup>. Non si applica la regola dettata dalla legge Minicia, ma quella prevista in caso di *erroris causae probatio* (Gai 1.67)<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> E. VOLTERRA, *'Iniustum matrimonium'*, cit., 445, ora in *Scritti*, cit., 181. Roberto Fiori ha dimostrato che il concetto di connubio viene in rilievo, proprio in relazione alla nazionalità (R. FIORI, *La struttura*, cit., 218-219).

<sup>60</sup> S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 176.

<sup>61</sup> Recepisco la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 49. Méléze-Modrzejewski traduce le parole κατ' ἄ[γνοι]αν con «par ignorance» (J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *'Gnomon'*, cit., 539).

<sup>62</sup> S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 49.

<sup>63</sup> Gai 1.67: *Item si civis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam civem Romanam esse crederet, et filium procreaverit, hic non est in potestate eius, quia ne quidem civis Romanus est, sed aut Latinus aut peregrinus, id est eius condicionis, cuius et mater fuerit, quia non aliter quisque ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius connubium sit; sed ex senatus consulto permittitur causam erroris probare; et ita uxor quoque et filius ad civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est, si eam per ignorantiam uxorem duxerit, quae dediticiorum numero est, nisi quod uxor non fit civis Romana.*

La contraddizione col § 39, forse si spiega perché quest’ultimo prende in considerazione un caso di errore o di ignoranza non scusabile (e, in effetti, la soluzione si conforma all’inciso finale di Gai 1.75)<sup>64</sup>. Ma si può anche supporre che il § 39, quantunque attestato nella redazione d’età antonina (*BGU*. 5.1210), riproponga, senza variazioni, il medesimo regime normativo definito nel I secolo d.C. (come emerge dall’esame di *P. Oxy.* 42.3014). In altre parole, il compilatore dello *Gnomon*, recependo il contenuto normativo del § 39, intenderebbe tutelare gli interessi del fisco imperiale, pur non potendo sottacere, come traspare dal § 46, l’esistenza della procedura dell’*erroris causae probatio*. Si scorge, infine, un’ulteriore, lieve differenza tra i due passi. Nel § 39 il redattore del documento considerava esclusivamente quei cittadini romani che avessero contratto per errore un matrimonio con persone di *status* diverso: in tal caso i figli, in conformità alla *lex Minicia*, seguivano inderogabilmente la *condicio deterioris parentis*<sup>65</sup>. Viceversa, nel § 46, egli contemplava, allo stesso tempo, *cives Romani* e ἀστοί.

Nel passo successivo dello *Gnomon* si estende la disciplina dell’*erroris causae probatio* alla ἀστή che sposi un Egizio κατ’ ἄγνοιαν (per errore):

§ 47: ἀστή συνελθοῦσα Αἰ[γ]υ[π]τίῳ] κατ’ ἄγνοιαν ὡς ἀστῶ ἀνεύθυνός ἐστιν. | ἔὰν δὲ καὶ ὑπὸ ἀμφοτέρ[ων ἀπ]αρχῆ τέκνων τεθῆ, τηρεῖται τοῖς τέκνοις ἡ πολιτεία.

«La cittadina che, per errore, si sia unita ad un Egizio, credendolo un cittadino non è responsabile. E se da entrambi viene presentato il certificato di nascita dei figli, ai figli viene garantito il diritto di cittadinanza»<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Su quest’ipotesi si interrogava già Riccobono jr. (*ID.*, *Il ‘Gnomon’*, cit., 176) e, a quanto pare, si può rispondere positivamente.

<sup>65</sup> R. BAGNALL, *Egypt*, cit., 26.

<sup>66</sup> La traduzione è di S. RICCOBONO JR., *Il ‘Gnomon’*, cit., 49. Méleze-Modrzejewski traduce in maniera analoga (J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *‘Gnomon’*, cit., 539).

I §§ 46-47 (al pari del § 38) attestano un (parziale) superamento della prescrizione dettata dalla legge Minicia (rispetto ai matrimoni contratti per errore)<sup>67</sup>.

Mi permetto, però, di dissentire dall'interpretazione proposta da David Cherry. Questi, alla luce del divergente tenore dei §§ 39-46, conclude che la *lex Minicia* sarebbe stata applicata diversamente a livello locale («many local variations»). A suo giudizio non potremmo accostare «the rules governing marriages of mixed citizenship in Egypt ... to those described in Gaius' Institutes and the *Tituli Ulpiani*». Un'analoga conclusione si imporrebbe anche per il senatoconsulto introduttivo dell'*erroris causae probatio*<sup>68</sup>. Roger S. Bagnall ha però dimostrato che «the law was the same everywhere»<sup>69</sup>.

Suscita interesse ai fini della presente ricerca anche un altro passo dello *Gnomon*:

§45: ἐὰν ἀστὸς Αἰγυπτίαν γαμ[ῆ κ]αὶ τελευτήσῃ ἄτ[ε]κνος, ὁ φύσκος τὰ | ἐπίκτητα αὐτοῦ ἀναλαμ[βά]νῃ, ἐὰν δὲ τέκνα ἔχη, τὸ δίμοιρον | ἀναλαμβάνει. ἐὰν δὲ ἦν [πρ]οτετεκνω<κῶ>ς ἐξ ἀστῆς καὶ ἔχη τέκνα γ | ἢ καὶ πλείονα, τούτοις χ[ω]ρεῖ | καὶ τὰ ἐπίκτητα, ἐὰν δὲ δύο <τὸ> τέταρτον | ἢ τὸ πέμπτον, ἐὰν δὲ ἓν [τὸ] ἥμισυ.

«Se un cittadino sposi una Egizia e muoia senza figli, il fisco incamera i beni da lui acquisiti dopo; qualora abbia figli confisca due terzi. Se aveva generato figli da una cittadina ed abbia tre o più figli, vanno a costoro anche i beni acquisiti; se ne ha due, va un quarto ovvero un quinto; se ne ha uno, la metà»<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Bagnall vede, invece, nelle parole κατ' ἄγνοιαν del § 39 un errore dell'autore dello *Gnomon* (in R. BAGNALL, *Egypt*, cit., 27).

<sup>68</sup> D. CHERRY, *The Minician Law: Marriage and the Roman Citizenship*, in *Phoenix*, 44, 1990, 261.

<sup>69</sup> R. BAGNALL, *Egypt*, cit., 28. Potevano, al massimo, apportarsi degli aggiustamenti per tener conto della categoria degli ἀστοί rispetto alla semplice popolazione egiziana (R. BAGNALL, *Egypt*, cit., 27-28).

<sup>70</sup> Ricepisco la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 48). Méléze-Modrzejewski traduce con varianti, a mio avviso, non significative (J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *'Gnomon'*, cit., 538).

Il § prospetta il caso di un ἄστος che sposa una Egizia. Si considerano due ipotesi a seconda della presenza o meno della prole. In loro assenza, il fisco può incamerare tutti i beni; in caso contrario, soltanto due terzi del patrimonio. Il § prosegue prendendo in considerazione l'unione tra un ἄστος e una ἄσθη. Anche in tale circostanza la quota spettante al fisco varia a seconda del numero di figli. Qualora non ve ne siano, l'amministrazione incamera l'intero. Tale conclusione non deve stupire alla luce del § 4:

§ 4: [τ]ῶν [τ]ελευτώ[ν<των> ἀδιαθέτως οἷς οὐδεὶς ἐστὶν | [Col. II] ἄλλος κατὰ νόμους κληρονόμος τὰ ὑπάρχοντα τῷ φίσκῳ | προσκρίνεται.

«I beni di coloro che, morti senza aver redatto testamento, non hanno alcun erede legittimo, sono incamerati dal fisco»<sup>71</sup>.

La confisca segue una *ratio* di matrice penalistica volta a reprimere matrimoni vietati<sup>72</sup>. Perché, allora, il § 45 si preoccupa di graduare la sanzione? Si tratta di un'applicazione delle leggi matrimoniali augustee che penalizzano i nuclei famigliari senza figli. Ben si giustifica, quindi, un'attenuazione della pena se questi ultimi risultano numerosi<sup>73</sup>. Infatti, Ottaviano Augusto intende promuovere un incremento demografico della popolazione, concedendo *ex lege* privilegi a quanti mettano al mondo numerosi discendenti. A tal riguardo, la *lex Iulia et Papia* dispensa dalla tutela la donna (*ingenua*) che generi almeno tre figli<sup>74</sup> o quattro, se

---

<sup>71</sup> La traduzione qui presentata ricalca quella presente in J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc des biens vacants d'après le 'Gnomon' de l'Idiologue* (BGU. 1210 § 4), in *Studi in onore di E. Volterra*, VI, Milano, 1971, 91.

<sup>72</sup> J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La dévolution*, cit., 117. «Testamentary penalties to enforce boundaries between *status* groups», così A. DOLGANOV, *Imperialism and social engineering: Augustan social legislation in Dienst Nach Vorschrift: Vergleichende Studien zum 'Gnomon' des 'Idios Logos' 3 Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte*, in corso di pubblicazione, consultabile sul sito [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 14. Alla stessa *ratio* corrisponde la sanzione prevista nel § 51.

<sup>73</sup> A. DOLGANOV, *Imperialism*, cit., 18. Sullo scopo demografico delle leggi augustee si consideri anche R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 104. Da ultimo M. A. FINO, *Exempla*, cit., 33 ss.

<sup>74</sup> M. ZABLOCKA, *Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano*, in *BIDR*, 30, 1988, 364.

liberta. Il § 45 dello *Gnomon* attesta (graduando le differenti sanzioni) l’esistenza di una regola analoga, dal momento che esclude la confisca in caso di matrimonio tra un ἄστος e una ἄσθη dalla cui unione nascano almeno tre discendenti.

Non si tratta dell’unica fattispecie in cui, per effetto della legislazione matrimoniale augustea, si riconnettono ad un *iniustum matrimonium* alcuni effetti sul piano giuridico. In caso di unione vietata *ex lege Iulia et Papia*, la giurisprudenza ritenne di considerare comunque valido il legame ai fini dell’applicazione della *lex Iulia de adulteriis*: «la moglie poteva commettere adulterio e il marito punire lei e il suo complice, godendo di tutti i privilegi e i poteri concessi dalla legge ad un marito». I giuristi cercarono una soluzione coerente con la *ratio* della normativa sull’adulterio, tutelando, in primo luogo, la dignità della famiglia (Macer 1 *publ. D.* 48.5.25.3)<sup>75</sup>.

Lo *Gnomon* prende in considerazione anche le unioni *iniustae* dei liberti degli ἄστοί, prevedendo taluni divieti matrimoniali:

§ 49: ἀπελευθέρους Ἀλεξαν[δρέω]ν οὐκ ἐξὸν Αἰγυπτίαν γῆμαι.

«Ai liberti di Alessandrini non è consentito sposare una donna Egizia».

§ 50: ἀπελευθέρας ἄστοῦ τετ[ερν]ωμένης ἐξ Αἰγυπτίου Νωρβάνος τὰ ὑπάρχοντα ἀνέλαβεν, Ροῦφος [δὲ] τοῖς τέκνοις ἔδωκε.

«Norbano confiscò i beni di una liberta di un cittadino, che aveva avuto dei figli da un Egizio; Rufo, invece, li diede ai figli»<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Su questo caso e per la citazione si consideri R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 257 ss., cfr. anche M. V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 152-153 e nt. 30. Sempre in correlazione a matrimoni vietati e adulterio, Roberto Fiori rileva che, in caso di convivenza della ragazzina «non ancora *viripotens* che vive nella *domus del quasi maritus loco nuptiae*» si configura comunque un matrimonio, che è «*nullum*, ma per certi effetti viene purificato agli *sponsalia* e attraverso questi al *matrimonium*»: per esempio, per il *quasi maritus* «poteva parlarsi di *accusatio adulterii* e non di *stuprum*» (R. FIORI, *La struttura*, cit., 220).

<sup>76</sup> Riprendo la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il ‘Gnomon’*, cit., 50.

Il primo testo riferisce il divieto per il liberto di un Alessandrino (cioè di un ἀστός) di sposare una Egizia.

L'altro passo citato considera l'ipotesi della nascita di figli dall'unione tra la liberta di un ἀστός e un Egizio. Le soluzioni adottate dalle autorità locali mutano nel corso del tempo. Norbano<sup>77</sup> ordina la confisca dei beni, al contrario Rufo<sup>78</sup> giunge ad una diversa decisione. Permette, infatti, ai figli nati di ottenere l'intero. Siamo, forse, innanzi a un'evoluzione della disciplina<sup>79</sup>.

Occorre, infine, considerare anche due ulteriori passi dello *Gnomon*:

§ 51: Σύρου καὶ ἀστῆς υἱὸς ἔγημ[εν Αἰγ]υπτίαν καὶ κατεκρίθη ὀρισμένον κεφάλαιον.

«Il figlio di un Siro e una cittadina sposò una donna Egizia e fu condannato a pagare la multa prescritta».

§ 52: Ῥωμαίοις ἐξὸν Αἰγυπτίαν γ[ῆμα]ι.

«Ai Romani è consentito sposare una donna Egizia».

Nel primo § una coppia composta da un Siro e da una ἀστή genera un figlio, il quale sposa successivamente una Egizia. Viene, così, condannato a pagare una multa. Si prende in considerazione l'unione esclusivamente per l'aspetto sanzionatorio. Il secondo testo è corrotto. Si ritiene necessario emendarlo come segue:

§ 52: Ῥωμαίοις ἐξὸν Αἰγυπτίαν [οὐκ] γ[ῆμα]ι<sup>80</sup>.

---

<sup>77</sup> Potrebbe essere il Νορβανοῦ attestato in *P. Fouad*. 21 (età neroniana), cfr. J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, 'Gnomon', cit., 540, nt. 63, M. THOMA, *Women's Role in Domestic Economy of Roman Egypt. The Contribution of 'Gnomon' of 'Idios Logos'* (BGU. 5.1210), in *The Material Sides of Marriage: Women and Domestic Economies in Antiquity*, a cura di R. Berg, Roma, 2016, 150, nt. 58.

<sup>78</sup> Sulla possibile identità di Rufo si consideri, M. THOMA, *Women's Role*, cit., 150, nt. 59.

<sup>79</sup> Cfr. A. DOLGANOV, *Imperialism*, cit., 16.

<sup>80</sup> S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 50.

«Ai Romani non è consentito sposare una donna Egizia».

Si proibisce ai Romani di sposare Egizie. In caso contrario, non troverebbero spiegazione i § 39, 46, più sopra esaminati. In tal modo si esplicita che si tratta di un *matrimonium contra ius*, nonché privo del requisito del connubio.

Passate in rassegna varie testimonianze, vorrei formulare le seguenti conclusioni. Nel caso di unioni *contra ius*, il legislatore si preoccupa di fissare lo *status* della prole, regolando anche la disciplina della sua eventuale successione ereditaria. Quanto al primo aspetto, il figlio segue sempre la *condicio deterioris parentis*. Questo principio si ripropone ogni volta che il matrimonio coinvolga due persone di differente condizione sociale<sup>81</sup> (§ 38-39), a meno che non lo si contragga per errore (§ 46-47). È una regola che rispecchia la complessa stratificazione sociale ed etnica dell'Egitto romano, una *provincia* nella quale, più che altrove, si frappongono ostacoli a ogni forma di mobilità verticale e, dunque, a ogni passaggio da un *γένοϛ* inferiore a uno superiore<sup>82</sup>.

Quanto al secondo (la successione ereditaria), «è noto che, per una valida istituzione d'erede o anche per l'acquisto *ab intestato* dell'*hereditas* (o della *bonorum possessio*), era normalmente necessaria la *civitas*»<sup>83</sup>. Il principio comportava serie conseguenze, nel caso in cui taluno acquistasse la *civitas Romana*, mentre suo figlio permaneva nella sua condizione di *peregrinus*. Negli anni del principato di Marco Aurelio il periegeta Pausania (*Descr. Graec.* 8.43.5), ricordò il caso di quei Greci che, divenuti Romani, non potevano lasciare nulla ai figli rimasti *Héllenes*. Antonino Pio intervenne, permettendo loro, in deroga al diritto vigente, di lasciare ai figli il proprio patrimonio<sup>84</sup>. In assenza dell'intervento imperiale, l'acquisto della *civitas* da parte del genitore avrebbe messo a rischio le aspettative ereditarie dei figli, che avrebbero perso «ogni diritto

---

<sup>81</sup> V. MAROTTA, *Egyptians and citizenship from the First Century AD to the 'Constitutio Antoniniana'*, in *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden-Boston, 2017, 174.

<sup>82</sup> V. MAROTTA, *Egyptians*, cit., 174.

<sup>83</sup> V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza*, cit., 479.

<sup>84</sup> V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza*, cit., 480.

sui beni paterni»<sup>85</sup>. Nello *Gnomon* si ripropongono, in fondo, i medesimi problemi e, di conseguenza, le medesime soluzioni, come emerge, peraltro, dal<sup>86</sup>:

§ 54: θυγατρί μι[ι]σσικίου Ῥωμαία γεν[ομ]ένη Οὔρσος οὐκ [ἐπέτρε]ψε | κληρον[ομ]ῆσαι τὴν μητέρα Αἰγ[υπ]τίαν οὔσαν.

«Alla figlia di un veterano, divenuta Romana, Ursus non permise di ereditare da sua madre che era Egizia»<sup>87</sup>.

La figlia di un veterano diviene Romana, ma non le si concede di ereditare dalla madre, che, in quanto Egizia, appartiene a un differente γένος. Anche il § 13 applica il medesimo principio normativo:

§ 13: τὰ ἐξ ἀστῆς καὶ ξένου γενόμενα τέκνα ξένα γαίεται καὶ | οὐ κληρονομεῖ τὴν μητέρα.

«I figli nati da una cittadina e da uno straniero sono stranieri e non ereditano dalla loro madre»<sup>88</sup>.

Sulla base della stessa regola, i §§ 49-50 estendono il divieto di matrimoni misti anche ai liberti degli ἀστοί, che seguono la condizione sociale del patrono<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza*, cit., 481.

<sup>86</sup> V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza*, cit., 482.

<sup>87</sup> Riprendo la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 51.

<sup>88</sup> Riprendo la traduzione presente in S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon'*, cit., 37). Parrebbe trattarsi anche in questo passo di un'applicazione della *lex Minicia*, cfr. M. THOMA, *Women's role*, cit., 149, R. BAGNALL, *Egypt*, cit., 25-28.

<sup>89</sup> Il dettaglio emerge anche dall'epistola tra Plinio il Giovane e Traiano in cui il primo chiede la concessione della cittadinanza per il medico Arpocrate, liberto di una patrona Egizia (Plin., *ep.* 10.1.6). Infatti, gli affrancati non potevano modificare il proprio *status civitatis* senza il consenso del patrono. Su questo caso, V. MAROTTA, *Egyptians*, cit., 177-179 e nt. 30. Interessante, sotto questo profilo, anche il § 15 οὐκ ἔξδὸν ἀπελευθέραις ἀστῶν διατίθεσθαι ὡσπερ οὐ[δ]ὲ ἀσταίς. «Non è lecito alle liberte dei cittadini fare testamento come non lo è alle cittadine» (la traduzione è di S. RICCOBONO JR., *Il*

I coniugi di un *matrimonium iniustum* non possono ottenere la *bonorum possessio*. Lo attesta l'unico testo giuridico che impiega l'espressione ‘*iniustum matrimonium*’:

Ulp. 47 *ad ed.* D. 38.11.1: *Ut bonorum possessio peti possit unde vir et uxor, iustum esse matrimonium oportet. ceterum si iniustum fuerit matrimonium, nequaquam bonorum possessio peti poterit, quemadmodum nec ex testamento adiri hereditas vel secundum tabulas peti bonorum possessio potest: nihil enim capi propter iniustum matrimonium potest.*

Sulla base della medesima regola applicata al tutore che avesse sposato la propria pupilla, un rescritto di Settimio Severo e di Caracalla vietò di adire l'eredità o di riceverne qualcosa in legato, a quanti, gerendo una carica in una *provincia*<sup>90</sup>, avessero, *contra mandata*, sposato una donna del luogo:

Marcian. 11 *inst.* D. 34.9.2.1: *Item si quis contra mandata duxerit uxorem ex ea provincia, in qua officium aliquid gerit, quod ei ex testamento uxoris adquisitum est divi Severus et Antoninus rescripserunt retinere eum non posse, tamquam si tutor pupillam contra decretum amplissimi ordinis in domum suam duxisset. utroque ergo casu etsi ex asse heres institutus adierit hereditatem, fisco locus fit: nam quasi indigno ei aufertur hereditas.*

In un matrimonio *contra mandata* l'ufficiale che ha trasgredito al precetto è equiparato all'*indignus*: il fisco, pertanto, incamera i beni che egli avesse ricevuto per testamento (*fisco locus fit: nam quasi indigno ei aufertur hereditas*)<sup>91</sup>.

---

‘Gnomon’, cit., 37). Nel passo si equipara la liberta di un ἀστὸς alle ἀσπί: sussiste anche in questo caso, un'equiparazione di *status* tra manomesso e manomissore.

<sup>90</sup> Non successivamente, Paul. 7 *resp.* D. 23.2.65.1, cfr. E. VOLTERRA, ‘*Iniustum matrimonium*’, cit., 457, ora in *Scritti*, cit., 193.

<sup>91</sup> Cfr. anche A. DOS SANTOS JUSTO, *A indignidade sucessória no direito romano. Reflexos no direito português*, in *Lusiada. Revista de Direito*, 15, 2016, 23.

4. Il ‘*matrimonium ex lege Aelia Sentia*’ dei Latini Iuniani si definisce ‘*iustum*’ (conforme al *ius*), pur in assenza di connubio, proprio perché la stessa legge lo regola, imponendo a questi liberti di seguire un preciso procedimento<sup>92</sup>, qualora desiderino ottenere la cittadinanza romana. Le unioni prese in considerazione dallo *Gnomon* dell’*Idios Logos* risultano *iniustae* per difetto di connubio. È un effetto che ben corrisponde, negli intenti dei governanti romani, alla necessità di perpetuare, nel tempo, la peculiare stratificazione sociale dell’Egitto, negando ai suoi abitanti, sovente appartenenti a differenti γένη ο τάγματα, il reciproco *ius conubii*. Si prendono in considerazione queste unioni o per definire lo *status* della prole, che segue di regola la *condicio deterioris parentis*, o per stabile quali sanzioni infliggere a quanti si unissero in matrimonio con persone prive di *conubium*. Si percepisce, comunque, l’influsso delle leggi matrimoniali augustee, che, a fini demografici, mitigarono alcune misure afflittive da esse introdotte, allorché si concepisse un determinato numero di figli.

In conclusione, nell’ordinamento giuridico romano, possiamo distinguere tre tipi di unioni: le ‘*iustae nuptiae*’, il ‘*matrimonium ex lege Aelia Sentia*’ dei Latini Iuniani, il ‘*matrimonium iniustum*’. Le prime, per perfezionarsi, implicano l’esistenza di tutti i requisiti ricordati in Tit. Ulp. 5.2. L’espressione ‘*iustum matrimonium*’, se prendiamo in esame la posizione dei liberti latini, considera esclusivamente la piena conformità del matrimonio alle norme previste dalla legge Elia Senzia. Non a caso, quando si adoperano le parole ‘*ducere uxorem*’, si aggiunge costantemente la formula ‘*ex lege Aelia Sentia*’, dal momento che era stato il provvedimento d’età augustea a fissare (*cantum est*) siffatta disciplina. Il vincolo coniugale dei Latini Iuniani assume rilievo nel quadro dell’*anniculi causae probatio*. Al termine di questo complesso procedimento, il liberto acquistava la cittadinanza, e, di conseguenza, anche la *patria potestas* sul figlio *anniculus*. In tal modo, il nuovo cittadino avrebbe dato vita a un *familia* pienamente conforme ai principi del diritto

---

<sup>92</sup> Per lo svolgimento dell’intera procedura si consideri G. CAMODECA, *Per una riedizione*, cit., 189 ss. e più recentemente, ID., ‘*Tabulae*’, cit., 57 ss.

romano<sup>93</sup>. Non ottengono mai riconoscimento, sul piano giuridico, le unioni *contra ius*. In qualche caso il legislatore interviene, comunque, per regolare lo *status* della prole, conformandosi, anche in Egitto, alle prescrizioni della *lex Minicia* che attribuì inderogabilmente ai figli di unioni miste la *condicio deterioris parentis*. Lo *Gnomon* dell'*Idios Logos* attesta, del pari, che a quest'effetto si riconnetteva, a ulteriore sanzione dell'unione *contra ius*, la confisca totale o parziale dell'asse ereditario dei genitori.

### Abstract

Il presente studio prende in considerazione le tipologie di '*matrimonium*' esistenti nel diritto romano e i loro eventuali effetti sul piano giuridico. Approfondisce, inoltre, i concetti di '*iustum matrimonium*' e '*iniustum matrimonium*'. Dapprima esamina le caratteristiche delle '*iustae nuptiae*', poi del '*matrimonium*' dei Latini Iuniani definito '*iustum*' in una delle *Tabulae Herculanaenses*. Infine, diviene oggetto di trattazione l'*iniustum matrimonium*'. Qualora sussistano connubio, età pubere e consenso dei coniugi ricorrono *iustae nuptiae*. I Latini Iuniani, pur non possedendo il connubio, dovevano contrarre un matrimonio per conseguire la cittadinanza romana tramite l'*anniculi causae probatio*, procedura introdotta dalla legge Elia Senzia. L'unione poteva definirsi '*iusta*' in quanto risultava conforme alla normativa eliana. Ritengo che il matrimonio dei liberti Latini – che occorreva provare tramite *testatio* – dovesse possedere le caratteristiche di un'unione tra *cives Romani* già esistente (convivenza e  *affectio maritalis*). L'*iniustum matrimonium* consiste, invece, in un legame contrario a disposizioni normative o mancante dei requisiti essenziali richiesti dall'ordinamento. Si riscontrano alcuni esempi nello *Gnomon* dell'*Idios Logos* che considera unioni prive di connubio solo in relazione allo *status* della prole o per le sanzioni inflitte. Il legislatore intende

---

<sup>93</sup> La madre ottiene la cittadinanza, qualora non la possieda già. La stessa regola si applica anche al figlio *anniculus*.

mantenere una stratificazione della società egiziana, reprimendo sposalizi tra persone di diverse condizioni sociali.

The present study considers the different kinds of '*matrimonium*' in Roman law and their juridical effects. It elaborates the notions of '*iustum matrimonium*' and '*iniustum matrimonium*'. First of all it examines the elements of '*iustae nuptiae*', then the '*matrimonium*' of the *Latini Iuniani* defined as '*iustum*' in one of the *Tabulae Herculaneses*. At last the '*iniustum matrimonium*' becomes the object of the research. If we have *conubium*, puberty and the consent of the couple, there are '*iustae nuptiae*'. Iunian Latins have not *conubium*, but they must be married in order to obtain Roman citizenship by the procedure of *anniculi causae probatio*, introduced by the *lex Aelia Sentia*. The marriage can be defined '*iustum*' because it results in accordance with the *lex*. I think that the *matrimonium* of Iunian Latins – proved by a *testatio* – must have the same characteristics of marriage already existing between Roman citizens. The '*iniustum matrimonium*' consists in a union against the laws or missing the legal requirements. Some examples can be found in the *Gnomon Idiologi*. In this source the legislator considers marriages without *conubium*, only in relation to the condition of the offspring or to the penalty. He wants to keep a stratification of the Egyptian society, by repressing unions between people of a different social *status*.

### Parole chiave

Matrimonio – Latini Iuniani – *conubium* – *anniculi causae probatio* – *Gnomon* – *cives Romani* – ἀστοί – Egizi

Marriage – Latini Iuniani – *conubium* – *anniculi causae probatio* – *Gnomon* – *cives Romani* – ἀστοί – Egyptians

EMANUELE BISIO

Dottore di Ricerca in Diritto privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea  
Università degli Studi di Pavia

Email: emanuelebisio2@gmail.com

